

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1797

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1994

Provvedimenti urgenti per la valorizzazione turistico-
culturale del patrimonio storico-ambientale ed archeologico
della Città di Cassino

ONOREVOLI SENATORI. - Voler rappresentare, anche se sinteticamente, la storia ed i patrimoni della Città di Cassino, comporterebbe una disamina di eventi stupefacenti e per alcuni aspetti miracolosi; dalle sue origini volsco-sannitiche alla Casinum dei romani, dalla Eulogimonopoli dell'Abate Gisulfo alla San Germano distrutta dai Saraceni, per giungere dopo circa un millennio di altri fatti storici rilevanti al 1862, quando la Città fu autorizzata dal Governo italiano a riassumere il nome di Cassino. Infine, l'ultima grande tragedia che la storia volle «regalare» a questa meravigliosa terra, alla sua città, al suo monastero glorioso ed alla sua laboriosa gente: la totale distruzione avvenuta dalla fine del 1944 al maggio del 1945. Ebbene, nonostante siffatte vicissitudini, le distruzioni e gli eccidi, la volontà di rivivere della città e delle sue genti generose è stata sempre più forte di ogni catastrofe storica.

Essa inoltre, conserva ancora tracce rilevanti dei suoi trascorsi storici, dotata anche di un museo archeologico nazionale e di un patrimonio storico-archeologico di altissimo valore.

Basterà pensare al Teatro romano, che alcuni fanno risalire al periodo giulio-claudio, altri al periodo augusteo. Struttura ellenistica più volte restaurata, spesso in modo discutibile, fu riutilizzata con una capienza di circa 3000 posti per un breve arco di tempo negli ultimi anni '60.

Che dire poi dell'Anfiteatro del I sec. a.C.? La sua creazione si fa risalire alla

notissima matrona Ummidia Quadratilla che come sostiene uno dei più esperti ed appassionati studiosi dell'archeologia cassinate, Tommaso Polidoro, «fece costruire a sue spese non solo l'anfiteatro ma anche un tempio del quale tuttavia non sono rimaste tracce».

A questi due rilevanti monumenti vanno aggiunti poi il sepolcro della Gens Ummidia, la Via Latina, in sostanza tutto ciò che viene compreso nella zona archeologica, oltre al magnifico complesso delle Terme e della Villa di Varrone. Un patrimonio di così rilevante interesse e di così ampio valore da consentire, nonostante i depositi fatti a Roma ed a Napoli, l'apertura di un importante museo archeologico nazionale.

Questo notevole patrimonio che, come si è visto, travalica l'interesse locale e nazionale, in uno dei centri più rappresentativi della storia d'Italia, riferimento costante di migliaia e migliaia di stranieri deve essere adeguatamente censito, restaurato e valorizzato. La città deve poter finalmente trarre anche beneficio economico e sociale dal riuso e dalla valorizzazione dei suoi stupendi capolavori archeologici.

Lo Stato deve quindi intervenire, attesa la comprovata impossibilità dell'ente locale di far fronte economicamente alle iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità che il presente disegno di legge contiene.

Confidiamo, pertanto, onorevoli colleghi, in una rapida approvazione dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le attività conoscitive e documentative del patrimonio storico-ambientale ed archeologico della Città di Cassino, nonché le attività relative alla valorizzazione culturale e turistica e gli interventi di consolidamento e recupero di tale rilevante patrimonio.

Art. 2.

(Attività di conoscenza e documentazione)

1. L'attività di conoscenza e documentazione di cui all'articolo 1 della presente legge si esplica, tra l'altro, nella realizzazione scientifica con tecniche moderne di:

- a) un censimento di tutto il patrimonio mobile ed immobile di valore storico-archeologico della Città di Cassino e del Cassinate;
- b) rilievi dei monumenti con relativi studi aereofotogrammetrici;
- c) grafici dei prospetti dal loro esterno e dall'interno;
- d) sezioni significative;
- e) grafici con individuazione delle stratificazioni storiche;
- f) rilievi fotografici;
- g) analisi dei criteri di ideazione e di funzionalità e loro modificazioni nei secoli;
- h) indagini sulle distruzioni e trasformazioni;
- i) raccolta di iconografia antica e moderna e di bibliografia.

Art. 3.

(Attività di valorizzazione culturale e turistica)

1. L'attività di valorizzazione culturale e turistica di cui all'articolo 1 della presente

legge si esplica, tra l'altro, nella promozione di:

- a) mostre;
- b) convegni;
- c) attività culturali, inerenti a teatro, musica e arti visive, finalizzate al riuso dei patrimoni archeologici monumentali.

Art. 4.

*(Interventi: fase progettuale
e fase di realizzazione)*

1. Gli interventi per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge sono articolati, tra l'altro, secondo una prima fase progettuale d'indagine sullo stato attuale e di rilevazione dei fattori attivi potenziali che possono provocare rischio di danneggiamento o distruzione del patrimonio archeologico della Città di Cassino così articolata:

- a) indagine sulla stabilità dei terreni di fondazione;
- b) rilevazione delle zone di erosione;
- c) individuazione di falde sotterranee;
- d) studio dei deflussi delle acque superficiali e loro regolamentazione;
- e) studio delle condizioni strutturali degli elementi e tenuta dei materiali;
- f) studio del rischio sismico;
- g) individuazione dei rischi derivanti da vegetazione infestante;
- h) individuazione dei rischi derivanti da traffico;
- i) individuazione dei rischi derivanti da interventi antropici non idonei, quali edificazione, passaggio di fognature, cavidotti, e simili;
- l) studio delle condizioni del patrimonio mobile e dettagliate analisi per ogni singola opera;
- m) studio e regolamentazione e protezione delle sorgenti varroniane, con correzione dai sovrasfruttamenti.

2. I progetti di valorizzazione turistica e di riuso devono prevedere:

- a) i percorsi turistici accessibili anche ad anziani e disabili;

b) la rimozione di barriere ed ostacoli, i quali recinzioni, muri di separazione e simili;

c) le aree di sosta attrezzate (panchine, verde, servizi turistici ed igienici);

d) gli impianti di illuminazione pubblica,

e) l'installazione di segnaletica turistica e di pannelli didattici di tipo storico-artistico-archeologico.

f) il potenziamento del museo archeologico nazionale ed eventuale costruzione di nuova sede.

3. I progetti di interventi devono riguardare:

a) il consolidamento statico;

b) i restauri conservativi;

c) la rimozione di interventi impropri (eliminazione di superfetazioni di parti intonacate, di apposizione di tralicciature elettriche, di cartellonistica e in generale di quanto crei deturpazione e degrado).

4. La fase di realizzazione degli interventi sarà articolata in:

a) interventi di valorizzazione turistica e di riuso;

b) interventi di consolidamento e restauro.

Art. 5.

(Definizione dell'area)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge sono attuabili per i seguenti patrimoni storico-ambientali-archeologici della Città di Cassino:

a) anfiteatro romano;

b) teatro romano;

c) terme varroniane e Villa di Varrone;

d) porto fluviale;

e) tutto il patrimonio archeologico mobile di rilevante interesse storico, pubblico o privato, da utilizzare quale fondo museale dell'intera area del cassinato.

f) mausoleo della Gens Ummidia;

g) la Via Latina;

h) l'intera area archeologica della Città di Cassino, ivi comprese eventuali nuove

integrazioni determinate dalle ricerche promosse dalla presente legge;

i) Museo archeologico nazionale.

Art. 6.

(Soggetti)

1. Soggetto attuatore delle finalità della presente legge è il comune di Cassino, che si avvale della collaborazione della locale Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

2. Il comune di Cassino può stipulare accordi di programma per gli interventi di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo con gli enti locali del Cassinate, per incrementare il fondo del Museo archeologico.

3. Entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Cassino vara il programma degli interventi, attraverso l'emanazione di concorsi nazionali per l'individuazione dei progetti di cui all'articolo 4.

4. Tutte le attività di cui all'articolo 4 avvengono sotto l'alta sorveglianza della soprintendenza archeologica del Lazio e, ove di competenza, della soprintendenza dei beni ambientali ed architettonici per il Lazio.

Art. 7.

(Comitato tecnico scientifico)

1. Il Comitato tecnico scientifico di indirizzo delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 è nominato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del sindaco del comune di Cassino che lo presiede, anche tramite suo delegato.

2. Il Comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università degli studi di Cassino;

b) dal preside della Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Cassino;

c) dal preside della Facoltà di lettere dell'Università degli studi di Cassino;

d) dal soprintendente della Soprintendenza archeologica per il Lazio;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) dal soprintendente della Soprintendenza dei beni ambientali ed architettonici per il Lazio;

f) da uno o più qualificati studiosi e ricercatori del settore archeologico;

g) da uno o più qualificati esperti di archeologia e storia urbana;

h) dal presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cassino.

3. Il Comitato formula pareri obbligatori in riferimento alle attività di cui all'articolo 4 e secondo i tempi e le modalità previste nel provvedimento di nomina.

Art. 8.

(Fonti di finanziamento)

1. Per far fronte all'onere derivante dall'attuazione della presente legge è autorizzata nel triennio 1994-1997 la spesa complessiva di lire 150 miliardi, di cui 50 miliardi per il 1994, 50 miliardi per il 1995 e 50 miliardi per il 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.